



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 24 del 10/05/2022	Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021 derivante dallo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 41/2021 (legge 69/2021) e del Decreto del Ministero Economia e finanze del 14/07/2021 e contestuale Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 – variazione annualità 2021 al bilancio di previsione 2021/2023 finalizzata alla reimputazione a valere sul fondo pluriennale vincolato e annualità 2022 al bilancio di previsione 2022/2024.
--	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **14:30** in modalità mista, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta si è svolta in modalità mista, in conformità a quanto previsto nel regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio e della giunta comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.° 6 del 28/04/2022.

Il Sindaco Francesco Usai e l'Assessore Michela Puddu presenti nella sede Comunale, presso l'ufficio del Sindaco.

L'Assessore Sandro Salvatore Deplano e il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e alle operazioni di voto.

= = =

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; richiamati in particolare i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del D.L. 41/2021, i quali prevedono:

- l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comma 4);
- che tale annullamento sia rivolto esclusivamente alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro (comma 4);
- che con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori (comma 5);
- che con tale Decreto, per gli enti che applicano l'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011, vengano disciplinate le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati, con possibilità di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti (comma 5);
- che il rimborso delle spese di notifica e delle spese di procedura relative ai carichi annullati siano rimborsate con oneri a carico dello Stato (comma 7);

Richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che disciplina le modalità attuative dello stralcio automatico delle cartelle, il quale prevede che:

- l'Agente della riscossione comunichi all'ente creditore, entro il 30 novembre 2021, l'elenco dei crediti rientranti nella cancellazione automatica del carico;
- ai fini del rendiconto 2021, gli enti armonizzati, con delibera della Giunta e previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
 - 1) la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
 - 2) la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

- 3) la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- 4) la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio

- l'operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo della Giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022;

Considerato che il Comune di Ussassai non risulta avere crediti oggetto di cancellazione automatica di cui art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 41/21, comunicati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Verificato pertanto che questo Ente non deve provvedere alla cancellazione dei residui attivi conservati nel Rendiconto 2020 dal momento che non esistono carichi annullati ai sensi della citata norma;

Premesso che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali ed ha modificato il TUEL (d.lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

Richiamato l'art. 228, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10.08.2014 al d.lgs. n. 118/2011, in base al quale *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Considerato che l'articolo 3 del D.lgs. 118/2011, richiamato dal suddetto articolo 228 del TUEL, detta disposizioni in merito alle modalità con le quali devono essere svolte le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Rilevato che il suddetto comma 4 dell'art. 3 del d. lgs. n. 118/2011 dispone che *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Considerato che, come esplicitato al punto 9.1 dell'allegato 4.2 al d.lgs. n° 118/2011 (principio contabile applicato della contabilità finanziaria):

- per la reimputazione degli accertamenti e degli impegni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.lgs n. 118/2011, attraverso una delibera di giunta, si procede nel modo seguente:

- nel Bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del Bilancio di Previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel Bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni;
- il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di dar corso alle attività volte alla formazione del rendiconto della gestione 2021, ha trasmesso ai vari Responsabili dei Servizi dell'Ente l'elenco dei residui attivi e passivi degli anni 2020 e precedenti nonché degli impegni e degli accertamenti 2021 non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili, stabilendo termini per le operazioni di riaccertamento e fornendo altresì indicazioni sulla corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

Atteso che i Responsabili di ciascun Servizio hanno effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, comunicando ciascuno per la propria competenza, le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento ordinario, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art.228 c.3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi;

Visti gli atti d'ufficio in base ai quali è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui svolte dai singoli Servizi in relazione e alle valutazioni svolte dal Servizio Finanziario si è pervenuti all'individuazione dei residui da mantenere e di quelli da cancellare nonché all'individuazione degli accertamenti ed impegni che, in osservanza del principio della competenza finanziaria potenziata, devono essere correttamente reimputati all'esercizio 2022 e/o esercizi successivi, in corrispondenza della scadenza della relativa obbligazione giuridica;

Dato atto, pertanto, che in vista dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021 è necessario procedere all'approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi nonché degli accertamenti ed impegni di competenza, così come riportati negli elenchi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Precisato che nel corso dell'anno, con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 10/02/2022, ai sensi del paragrafo 9.1-allegato 4/2 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) in vigenza di esercizio provvisorio, sono stati reimputati all'esercizio 2022 impegni per € 31.792,11;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- 1) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- 2) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- 3) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Rilevato altresì necessario, per ciò che concerne la reimputazione degli accertamenti e degli impegni derivanti dal riaccertamento ordinario, provvedere alle variazioni di stanziamento, così come previsto dal punto 8.10 del principio della competenza finanziaria potenziata e, in particolare:

- sul Bilancio 2021 – 2022 - 2023 - annualità 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) provvedere alle variazioni funzionali all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo agli impegni reimputati, per come prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sul Bilancio 2022 – 2023 - 2024 provvedere alle variazioni necessarie per l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa occorrenti alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni come riportato nei prospetti di esigibilità differita che, si allegano al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, ai sensi di quanto contemplato nel già citato punto 9.1 dell'allegato n° 4.2 al d. lgs. n. 118/2011, di disporre anche gli accertamenti e gli impegni delle entrate e delle spese reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, ricordando che il riaccertamento si qualifica quale attività di natura gestionale, concretizzandosi nella mera reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

Dato atto che, il Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/04/2022;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n.° 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, riportati in calce;

Acquisito al prot.n.1401 del 20/04/2022 il parere del Revisori dei Conti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs.n° 267/2000, come modificato e risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 126 del 10.08.2014 al D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per appello nominale

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 41/2021, convertito in legge n.60/2021 e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, finalizzato al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021 che non risultano residui attivi oggetto di cancellazione automatica, relativi a crediti fino a 5.000 euro risultanti da carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2010 - comunicati dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Di approvare contestualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

nonché degli accertamenti ed impegni di competenza, così come riportati nel seguente prospetto e negli elenchi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Elenco	Importo
Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	€ 10.706,82
Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario	€ 1.947,51
Residui attivi reimputati nel solo esercizio 2022	€ 0,00
Residui passivi reimputati nel solo esercizio 2022	€ 621.666,91
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	€ 106.596,74
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	€ 217.988,79
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui	€ 0,00
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza	€ 185.284,62

di apportare al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Variazioni +	Variazioni -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 38.254,37
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 551.620,43
FPV di spesa corrente	€ 38.254,37	
FPV di spesa parte capitale	€ 551.620,43	
Totale a pareggio	€ 589.874,80	€ 589.874,80

di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, le variazioni agli stanziamenti, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti di esigibilità differita allegati al presente provvedimento, le cui risultanze finali sono:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 38.254,37	
FPV di entrata di parte capitale	€ 551.620,43	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 38.254,37
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 551.620,43
Totale a pareggio	€ 589.874,80	€ 589.874,80

di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 621.666,91, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 38.254,37 FPV di spesa parte capitale €. 583.412,54 così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	Compet.za	€ 0,00	€ 31.792,11	€ 31.792,11
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	Compet.za	€ 38.254,37	€ 551.620,43	€ 589.874,80
TOTALE FPV DI SPESA		€ 38.254,37	€ 583.412,54	€ 621.666,91
di cui FPV gestione di competenza	Compet.za	€ 38.254,37	€ 583.412,54	€ 621.666,91

di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto, non esigibili al 31 dicembre 2021;

Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese, per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole</p> <p>Ussassai, 09/05/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA</p>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
<p>VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .</p> <p>Ussassai, 09/05/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</p>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **10/05/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 13/05/2022

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **13/05/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 13/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 13/05/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella